


IL DIRITTO ALLA FEDE OLTRE LE SBARRE

Articolazioni di un diritto fondamentale
nelle strutture carcerarie italiane

a cura di
MARTINA DEL PRIORE



presentazione di Beatrice Serra

Il diritto alla fede oltre le sbarre

Articolazioni di un diritto
fondamentale nelle strutture
carcerarie italiane

a cura di
MARTINA DEL PRIORE

La pubblicazione della presente opera rientra nel Progetto di Avvio alla ricerca intitolato “*Libertà religiosa e condizione detentiva: articolazioni di un diritto fondamentale nelle strutture carcerarie italiane nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa*”, proposto dalla Dott.ssa Martina Del Priore con la supervisione scientifica della Prof.ssa Beatrice Serra e pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.

In copertina: Elaborazione grafica digitale a cura di Martina Del Priore.

ISBN 9791281716254

© Stem Mucchi Editore Srl - 2024

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell’opera all’Autore. Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un’altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2024

All'attesa.
Alla speranza.
All'umanità.

INDICE

BEATRICE SERRA <i>Presentazione</i>	9
MARTINA DEL PRIORE <i>La tutela della libertà religiosa in carcere: sfide e prospettive tra regime ordinario e regimi speciali</i>	13
ARIANNA COLONNA <i>Religione e carcere: un'analisi diacronica</i>	47
LUCA MARIANTONI <i>Il ruolo della libera professione della fede nel percorso rieducativo del condannato fra articolo 19 e articolo 27 della Costituzione</i>	71
ELISABETTA CANNAS <i>Libertà religiosa come tutela dell'identità. Una visione multidisciplinare negli istituti penitenziari</i>	93
FEDERICO CHIARUCCI <i>La tutela della libertà religiosa per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione</i>	113
NÚRIA REGUART-SEGARRA <i>L'assistenza religiosa nel sistema penitenziario spagnolo: luci e ombre nella normativa vigente</i>	143
<i>Gli autori</i>	171

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN CARCERE: SFIDE E PROSPETTIVE TRA REGIME ORDINARIO E REGIMI SPECIALI

MARTINA DEL PRIORE

Sommario: 1. Cenni introduttivi in tema di libertà religiosa. 2. Libertà religiosa e detenzione: tra discriminazione e tutele. 3. Circuiti e regimi penitenziari: esigenze diverse, tutele diverse. 4. La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 14 *bis* o.p. 5. La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p.

1. *Cenni introduttivi in tema di libertà religiosa*

L'ordinamento italiano garantisce, attraverso una norma di rango costituzionale, la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitare il culto, in privato o in pubblico, in forma individuale o associata.

Tale previsione normativa, sancita dall'articolo 19, delinea un particolare diritto pubblico soggettivo, inviolabile e indisponibile¹, che, nella sua forma astratta, è una facol-

¹ Si richiama l'articolo 19 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Sul tema della libertà religiosa si rimanda alla definizione presente sull'enciclopedia Giuridica Treccani, F. FINOCCHIARO, *Libertà, VII Libertà di coscienza e di religione (dir. Eccl.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma, 1990, pp.1-15; M. RICCA, *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, artt. 1-54, UTET giuridica, Milano, 2006, pp. 420-440; P. LILLO, *Libertà religiosa*, in S. CASSESE (diretto da), Di-

tà assoluta. Prevede, infatti, il disposto normativo, un solo limite concreto, ovvero quello relativo all'esercizio di riti contrari al buon costume.

Per quanto attiene la legislazione internazionale, la libertà religiosa viene tutelata da molteplici disposizioni. Tra le principali è possibile richiamare l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948², l'articolo 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)³ e, in ultimo, l'articolo 9 della Convenzione Europea per i Diritti Umani. Quest'ultimo, pur prevedendo al primo comma una vasta applicazione del diritto in materia di libertà religiosa⁴, stabilisce, al comma secondo, che

zionario di Diritto Pubblico, vol. IV, Giuffrè editore, Milano, 2006 pp. 3547-3555. Mentre nello specifico, sulla concezione della libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo si rimanda all'ampia opera di F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Nuova collezione di opere giuridiche, Fratelli Bocca editori, Torino, 1924.

² L'articolo 18 della Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo del 1948 prevede che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

³ L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recita: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

⁴ Il primo comma dell'articolo 9 della CEDU recita: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria

la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui

contemplando, pertanto, a differenza delle altre norme citate, la possibilità di imporre restrizioni al diritto, motivate da pubblici interessi, mediante legge.

Un elemento comune nei disposti normativi nazionali e internazionali è l'applicabilità del diritto alla libertà in materia religiosa a vantaggio di tutti gli individui, senza distinzione di nazionalità e di condizioni personali.

È un diritto che lo Stato deve garantire, prevedendo apposite modalità di esercizio, anche a coloro i quali si trovano in situazioni di limitazione, per motivi lavorativi, naturali o giuridici⁵.

Questo contributo si propone come obiettivo quello di comprendere come viene disciplinato e tutelato il diritto di professare la propria fede religiosa (o la libertà di non professarla), per coloro i quali si trovano reclusi negli istituti penitenziari, in particolare per i soggetti sottoposti alle restrizioni aggiuntive previste dai regimi penitenziari speciali.

religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti».

⁵ Per una visione generale della tematica della tutela della libertà religiosa nelle comunità separate, ovvero in quelle comunità, tra cui si richiamano gli ospedali, le caserme, i centri per migranti e gli istituti di pena, si richiama a F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, Zanichelli Editore, Bologna, 2015, in particolare pp. 99-105.

2. *Libertà religiosa e detenzione: tra discriminazione e tutele*

La religione all'interno degli istituti penitenziari ha assunto un ruolo rilevante in quanto, oltre all'evidente importanza attribuita alla fede da parte dei soggetti presenti in un contesto come quello carcerario, da sempre è stato attribuito alle pratiche religiose un ruolo connesso alla funzione rieducativa della pena⁶.

Già il Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413, denominato "Regolamento generale per le Case di Pena del Regno", prevedeva la struttura della cappella interna all'istituto e la figura del cappellano assunto nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria. Tale mansione era analiticamente regolamentata nelle sue funzioni, che non si limitavano solamente alle celebrazioni religiose, ma erano legate a molteplici ambiti della vita penitenziaria. Tra questi ambiti vi era l'istruzione: era, infatti, compito del cappellano sia supervisionare le lezioni scolastiche per assicurarsi che queste fossero «dirette nel senso di svolgere nei detenuti l'istruzione morale»⁷, sia stilare un elenco dei libri da tenere in isti-

⁶ Per un approfondimento in merito all'analisi storico – normativa della figura del cappellano in carcere si richiama a E. OLIVITO, *La libertà religiosa*, in RUOTOLO M., TALINI S. (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 129-135 e A. SALVATI, *L'assistenza religiosa in carcere*, in *Amministrazione in cammino Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto amministrativo, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"*, pp. 1-15, reperibile online alla pagina amministrazioneneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Salvati_Assistenza-religiosa2.pdf (ultima visualizzazione al 15.06.24).

⁷ Art. 56 del Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413.

tuto⁸. Un altro compito del cappellano riguardava l'osservazione del comportamento dei detenuti: il ministro di culto cattolico doveva annotare su un apposito registro la condotta morale e religiosa dei reclusi. Inoltre, poteva partecipare ai consigli di disciplina o alle procedure di ricompensa ed esortare i carcerati a tenere un buon comportamento.

Nonostante la caratteristica cattolico-centrica del regolamento, l'articolo 59 recitava che il cappellano doveva

osservare il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei detenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di questi esterni il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà al Direttore e questi al Ministero da cui dovranno attendersi le occorrenti istruzioni.

Vi era una regolamentazione dedicata ai detenuti non cattolici, prevedendo, all'articolo 303, l'esonero dalla partecipazione alle pratiche religiose cattoliche⁹ e, agli articoli successivi, la possibilità di praticare i culti previsti dalle proprie fedi, stabilendo che, quando il ministro di culto non era presente nel paese di allocazione dell'istituto, questi doveva essere invitato dal luogo dove si trovava a recarsi nello stabilimento penitenziario¹⁰.

⁸ Art. 81 Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413.

⁹ Il capo VI del Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413 rubricato "Doveri religiosi - Istruzione morale, religiosa ed elementare" descrive la partecipazione alle funzioni religiose come doveri dei detenuti.

¹⁰ L'art. 305 Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413 stabilisce tale diritto solamente per i detenuti di religione ebraica o protestante, prevedendo, altresì, all'articolo 304 l'esonero dal lavoro di sabato e durante le festività previste da calendario per i detenuti di religione ebraica.

Il regolamento penitenziario venne modificato dal Regio Decreto 787 del 1931, il quale rimase in vigore fino alla promulgazione dell'attuale ordinamento penitenziario. Il Regio decreto, come la normativa ottocentesca, prevedeva la figura del cappellano interna all'amministrazione penitenziaria, e delegava al ministro di culto cattolico numerosi incarichi, tra i quali l'osservazione dei detenuti in stato di isolamento al fine del loro reinserimento alla vita comune (artt. 50, 51, 52, 53, 173); l'osservazione dei detenuti al fine di studiarne l'indole e la pericolosità sociale (artt. 233, 285); la cura dei detenuti (art. 91); la comunicazione ai detenuti relativa i decessi dei compagni di detenzione (art. 111); l'insegnamento ai detenuti (art. 139); la custodia della biblioteca (art. 141); le funzioni religiose per i detenuti in regime comune o isolati (artt. 142 e 145); la partecipazione ai consigli di disciplina insieme al direttore e al medico (artt. 149, 226, 237); lo svolgimento di colloqui finalizzati a stimolare la riflessione del recluso prossimo alla libertà (artt. 187, 200) e la visita al condannato isolato o prossimo all'esecuzione della pena capitale (artt. 205, 208). Inoltre, la nuova normativa prevedeva l'onere per il detenuto di far presente, al momento dell'ingresso, la non appartenenza alla fede cattolica, e, in caso di mancanza di tale dichiarazione, l'obbligo per il recluso di partecipare alle pratiche cattoliche (artt. 1, 142). Era possibile convertirsi in carcere ma, per il cambio di fede religiosa, era onere per il detenuto presentare

domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere esaminato le cause che hanno potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori» (art. 143).

Tali comunicazioni erano sia fondamentali per poter richiedere l'assistenza religiosa del proprio ministro di culto, che veniva autorizzata previa disponibilità, sia per poter avere l'esenzione dalla partecipazione alle cerimonie cattoliche. In entrambi i Decreti Regi veniva, infatti, previsto l'obbligo per i detenuti che non avevano effettuato dichiarazioni in merito alle diverse appartenenze religiose, di partecipare alle celebrazioni cattoliche.

Nonostante l'entrata in vigore della Costituzione, fino al 1975 rimase in vigore il regolamento del 1931 creando molti problemi rispetto ai principi sanciti all'articolo 19 della Costituzione. Solo successivamente, con l'approvazione della legge 354 del 1975 denominata «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», la tutela della libertà religiosa all'interno degli istituti penitenziari è stata adattata ai nuovi principi statuali. Tuttavia, ancora oggi permane una forma di tutela privilegiata per i detenuti di fede cattolica, complice anche la legge del 25 marzo 1985, n. 121 di «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», che prevedeva l'obbligo per la Repubblica italiana di assicurare, per coloro i quali si trovano negli istituti di prevenzione e pena, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto per i cattolici mediante «ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secon-

do lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità»¹¹.

Anche a seguito della nuova normativa, nonostante la riduzione dei compiti a questi spettanti, il cappellano è rimasta l'unica figura di ministro di culto interna all'amministrazione penitenziaria¹². Essere una figura interna all'amministrazione penitenziaria ha permesso al cappellano, ad esempio, il libero accesso all'interno degli istituti anche durante il periodo di emergenza Covid e ha garantito la celebrazione dei riti religiosi e delle pratiche connesse al culto in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione.

Rispetto al passato, la legge del 1975 e il successivo D.P.R. n. 230 del 2000¹³, ovvero il regolamento che declina l'applicazione dei principi enunciati nella legge, hanno previsto una precisa normazione in materia di libertà religiosa, basata sui principi di non discriminazione fra detenuti appartenenti a culti diversi. Non è, infatti, più necessario che il detenuto palesi la propria fede religiosa e non vi sono più obblighi connessi alla partecipazione ai riti cattolici.

La libertà in materia religiosa in carcere viene enunciata già dall'art. 1 o.p. che stabilisce il principio di assoluta imparzialità senza discriminazioni dovute (anche) alla religione, mentre, l'articolo 15, comma 1, nomina la religione,

¹¹ Sulla tutela dell'assistenza spirituale in carcere per i fedeli di religione cattolica si richiama R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 134-156.

¹² Il ruolo del cappellano in carcere e la sua retribuzione e compiti e oneri lavorativi sono regolati dalla legge 68 del 1982 rubricata «Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena».

¹³ Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

(qualunque essa sia), tra gli elementi del trattamento per i condannati e gli internati, dando alla fede un'importanza fondamentale in merito al reinserimento del reo¹⁴.

Tale concetto è ribadito all'articolo 26, dove viene previsto che

i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Questa norma crea, però, in concreto, una triplice modalità di attuazione del diritto alla libertà religiosa all'interno degli istituti penitenziari. Come già evidenziato per i fedeli cattolici è presente un cappellano, dipendente dell'amministrazione, mentre per i fedeli delle altre confessioni è necessario che i detenuti facciano richiesta di accesso per i ministri del proprio culto, e che la confessione religiosa si sobbarchi dell'onere economico per tale attività trattamentale. Tra i fedeli delle confessioni diverse da quella cattolica, bisogna distinguere ulteriormente tra coloro i quali appartengono a culti firmatari di intesa con lo Stato italiano rispetto a coloro i quali appartengono a culti non firmatari

¹⁴ Per il rapporto tra religione e finalità rieducativa della pena si richiama a R. SANTORO, *Libertà religiosa e riforma (incompiuta) dell'ordinamento penitenziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 8 del 2023, pp. 67-93.

di intese¹⁵. Per i primi, oltre alla richiesta da parte dei detenuti-fedeli, è necessario solamente che questi ministri siano inseriti in apposite liste mentre, se l'appartenenza è relativa ad un culto non firmatario di intesa, occorre, oltre alla presenza nella lista, anche l'autorizzazione da parte dell'amministrazione penitenziaria¹⁶.

Negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa per i fedeli islamici¹⁷. La particolarità della religione islamica, priva di un organo centrale, ha reso difficoltoso individuare ministri di culto da inserire nelle liste, per questo il 5 novembre 2015 è stato siglato

¹⁵ Per i culti firmatari di intese è contenuta nella stessa intesa un articolo volto a regolare tale disciplina, si richiama a tal fine l'articolo 6 dell'Intesa con la Chiesa dell'Assemblea di Dio in Italia, l'articolo 3 dell'Intesa con la Chiesa d'Inghilterra, l'articolo 6 dell'Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia, l'articolo 9 dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l'articolo 7 dell'Intesa con l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste del settimo giorno, l'articolo 4 dell'Intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l'articolo 5 dell'Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale, l'articolo 8 dell'Intesa con la Tavola Valdese, l'articolo 4 dell'Intesa con l'Unione Buddhista Italiana, gli articoli 6 e 9 dell'Intesa con le comunità israelitiche italiane, l'articolo 7 dell'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, l'articolo 7 dell'Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e l'articolo 5 dell'Intesa con l'Unione Induista Italiana.

¹⁶ Per un confronto tra i dati in merito al numero di fedeli presenti nelle carceri del territorio nazionale e i ministri di culto autorizzati si richiama ai dati presenti sul sito del Ministero della giustizia, aggiornati però al 2020, visionabili su www.gnewsonline.it/religione-in-carcere-un-diritto-reale-per-50mila-detenuti-credenti/ (ultima visualizzazione il 15.06.24). Inoltre, sul punto si richiama R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, cit., pp. 156-174.

¹⁷ Per i dati inerenti alle confessioni religiose presenti all'interno degli istituti penitenziari e i relativi ministri di culto si rimanda a www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page# (ultima visualizzazione 15.06.24).

un Protocollo d'Intesa tra il DAP e l'UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo, che non ha carattere di esclusività nell'ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, (vi sono infatti *imam* autorizzati dal Ministero dell'interno che non aderiscono all'UCOII), non è riuscito a risolvere la problematica della carenza di ministri di culto negli istituti penitenziari e spesso si crea la necessità di affiancare, soprattutto nel periodo del Ramadan, gli Imam autorizzati con figure ibride anche facenti parti di associazioni private¹⁸.

Problematiche importati, connesse all'uguaglianza e alla non discriminazione in materia religiosa all'interno degli istituti penitenziari, sono date anche da tutte quelle condizioni tipiche delle istituzioni totalizzanti e segreganti, ovvero la mancanza di spazi o le scelte collettive come, ad esem-

¹⁸ Il testo del protocollo è possibile visionarlo online sul sito del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1\(2015\)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1(2015)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8) (ultima visualizzazione il 15.06.24). Inoltre, sul tema ci sono stati molteplici studi, tra i principali si richiamano i contributi di S. ANGELETTI, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoe_chiese.it)*, 24 del 2018, pp. 1-30; A. FABBRI, *L'assistenza spirituale ai detenuti mussulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il modello del Protocollo d'intesa: Prime analisi*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3/2015, pp. 71-96; S. ANGELETTI, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoe_chiese.it)*, n. 24 del 2018, pp. 1-30 e lo studio del Ministero della giustizia, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Le Moschee negli istituti di Pena*, reperibile online www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf3/moschee_carceri.pdf (ultima visualizzazione il 15.06.24).

pio, le scelte in materia di vitto compiute da parte dell'amministrazione¹⁹.

Per quanto attiene gli spazi è opportuno richiamare l'art. 5 o.p. che prevede che gli edifici penitenziari devono essere dotati, dove possibile, di locali idonei alle pratiche religiose. Ad eccezione della cappella, sempre presente, gli istituti penitenziari sono spesso privi di adeguati locali, sia per dimensioni, sia per numero, da destinare a tutte le confessioni religiose professate. Questa condizione, creata da vincoli architettonici, impedisce l'effettiva uguaglianza di trattamento tra i vari fedeli detenuti, portando ad utilizzare spazi civili, come palestre e teatri, in funzione di luoghi di culto, creando un'effettiva discriminazione tra i fedeli. Per tale ragione alcune associazioni hanno proposto la creazione di una stanza, denominandola stanza del silenzio, nella quale gli appartenenti alle varie fedi religiose possano recarsi a pregare senza distinzioni connesse al culto professato²⁰.

In merito ai simboli religiosi negli spazi diversi a quelli di celebrazione dei riti, si richiama il comma 2, dell'art. 58 del D.P.R. 230/2000, che consente ai detenuti e agli internati di esporre nella propria camera, anche se condi-

¹⁹ E. OLIVITO, *La libertà religiosa*, cit., pp. 156-163.

²⁰ Le stanze del silenzio e dei culti sono luoghi, improntati alla neutralità, che vengono proposti non solo all'interno degli istituti penitenziari ma anche all'interno di altre istituzioni segreganti quali gli ospedali. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.stanzadelsilenzio.it/chi-siamo/ (ultima visualizzazione il 15.06.24) e al volume V. MOGGIA (a cura di), *Stanze del silenzio. Atti del convegno. Livorno, 30 ottobre 2020*, Mediaprint editore, Livorno, 2022.

visa, i simboli e le immagini relative alla propria fede religiosa²¹.

Per quanto riguarda la somministrazione di un vitto rispettoso della propria fede religiosa, l'articolo 9 o.p., pur prevedendo, per i detenuti che ne facciano richiesta, la possibilità di ottenere il rispetto delle regole religiose alimentari, limita tale diritto inserendo al suo interno l'inciso "ove possibile"²². Permane la possibilità, per i detenuti, di acquistare a proprie spese, mediante il modello 72, beni alimentari, se presenti nella lista della spesa prevista nel singolo carcere, conformi alla propria fede religiosa.

3. Circuiti e regimi penitenziari: esigenze diverse, tutele diverse

Affrontare le problematiche inerenti alla libertà religiosa in carcere non può limitarsi alle questioni legate al multiculturalismo e alla sempre più alta presenza di detenuti islamici in carcere, ma è necessario affrontare le diverse declinazioni dell'attuazione di tale diritto in considerazione dei diversi circuiti attualmente in vigore, considerandone le particolarità.

²¹ Per un approfondimento in merito alla modalità di esposizione nei luoghi di vita penitenziaria e sul corpo dei detenuti dei simboli religiosi si rimanda a R. SANTORO, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), dicembre 2010, pp. 1-9.

²² In materia di alimentazione religiosamente orientata in carcere si richiama a S. I. CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 19 del 2016, pp. 1-17.

Con circuito penitenziario si intende una modalità di suddivisione dei detenuti in base al reato commesso (criterio oggettivo) e alla loro pericolosità (criterio soggettivo).

La loro creazione ha origine dal disposto normativo dato dagli articoli 13 e 14 dell'ordinamento penitenziario e dall'articolo 32 del D.P.R. 230/2000. Tali norme prevedono che la suddivisione della popolazione carceraria deve avvenire per categorie omogenee, al fine sia di evitare influenze negative reciproche tra detenuti, sia di consentire una migliore modalità di osservazione scientifica della personalità e del trattamento individualizzato.

I circuiti ufficiali sono tre: a) il circuito dell'Alta sicurezza, al cui interno sono reclusi i detenuti considerati di elevata pericolosità sociale, a sua volta suddiviso in AS1, dove si trovano coloro che sono stati sottoposti al regime 41 *bis*, AS2, dove si trovano reclusi coloro che hanno commesso reati di matrice terroristica e AS3, dove si trovano reclusi coloro che hanno commesso reati legati alla criminalità organizzata ma che non hanno ricoperto ruoli apicali nell'associazione di appartenenza; b) il circuito della media sicurezza e c) il circuito della bassa sicurezza o delle custodie attenuate. Si contemplano, oltre ai circuiti formali, i circuiti informali, ovvero quello dei collaboratori di giustizia e quello dei detenuti c.d. protetti.

Seppure la sottoposizione ad un circuito penitenziario piuttosto che un altro non comporta conseguenze sul piano trattamentale e, in particolare, sulla modalità di esercizio della libertà religiosa, è importate evidenziare che ogni circuito presenta delle problematiche specifiche in merito alla materia religiosa.

Per quanto attiene il circuito dell'Alta Sicurezza le principali questioni che riguardano gli aspetti inerenti alla multireligiosità sono connesse ai detenuti reclusi nei sotto circuiti dell'AS2 e AS3.

In particolare, per quanto attiene il circuito AS2, dai dati che emergono dal XVIII Rapporto dell'Associazione Antigone, sono presenti 82 detenuti, di cui 43 condannati per terrorismo internazionale di matrice islamica²³, mentre, per quello che riguarda il sotto circuito AS3 è opportuno evidenziare che, nonostante anche in passato erano presenti detenuti stranieri, tale aspetto ha subito un notevole incremento nell'ultimo periodo e questo ha portato a creare una situazione caratterizzata da una sempre maggiore multireligiosità, già esistente per quanto atteneva le confessioni cristiane non cattoliche, ma estesa ora anche alle confessioni non cristiane visto l'incremento di persone recluse legate alle mafie estere²⁴.

In merito ai circuiti di media e bassa sicurezza, il problema della tutela della libertà religiosa è di estrema rilevanza. I detenuti stranieri pur essendo diminuiti rispetto agli ultimi anni, restano una realtà importante, soprattutto negli istitu-

²³ Si richiama il *report* pubblicato dall'Associazione Antigone, ANTIGONE, *Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, edito da Associazione Antigone, Roma, 2022, reperibile *online* www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2022/05/ANTIGONE_XVIIIrapporto_2022.pdf (ultima visualizzazione il 15.06.24), nello specifico p. 44.

²⁴ Per un'analisi dell'influenza delle mafie straniere in Italia si richiama S. BECUCCI, F. CARCHEDI, *Mafie straniere in Italia. Come operano, come si comportano*, Franco Angeli Editore, Milano, 2016; A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, *Cosa loro, cosa nostra. Come le mafie straniere sono diventate un pezzo d'Italia*, Utet editore, Milano, 2021.

ti del Nord Italia²⁵ dove molti appartengono alla fede islamica. Inoltre, nonostante l'incremento degli studi sul tema, è difficile comprendere, sia per carenza di mediatori linguistici e culturali, sia per l'ampio panorama internazionale a noi spesso sconosciuto, quando un detenuto di religione islamica possa essere parte di un'organizzazione mafiosa o terroristica estera. Questo comporta che soggetti appartenenti a gruppi sovversivi o criminali si trovano reclusi in circuiti penitenziari ordinari finché, a seguito di attenzione, non si evidenziano comportamenti idonei a decretare la sottoposizione ad un regime restrittivo.²⁶ È possibile, infatti, che un soggetto, anche a seguito di comportamenti tenuti in carcere, venga inserito in un regime penitenzia-

²⁵ Si richiama il *report* pubblicato dall'Associazione Antigone, ANTIGONE, *Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, pp. 23 ss. Inoltre, per una visuale completa della presenza, in carcere, di detenuti di fede islamica si richiama l'opera di M. K. RHAZZALI, *L'islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Franco Angeli editore, Milano, 2010.

²⁶ I detenuti sospettati di fare parte di un'organizzazione eversiva vengono attenzionati da tutto il personale penitenziario, stabile e con incarichi di consulenza, al fine di comprendere eventuali comportamenti idonei a renderli parte di tali strutture terroristiche. Tra gli studi su tali tematiche si richiama a F. CHIECHI, *La radicalizzazione Jihadista in carcere. Il metodo di valutazione del rischio in entrata del detenuto nuovo giunto ed il sovraffollamento carcerario*, reperibile online alla pagina www.dirittopenitenziario.it/wp-content/uploads/2017/12/La-radicalizzazione-jihadista-in-carcere.-Il-metodo-di-valutazione-del-rischio-in-entrata-del-detenuto-nuovo-g8335.pdf (ultimo aggiornamento 15.06.24); M. BERNARDINI, E. FRANCESCA, S. BORRILLO, N. DI MAURO, *Jihadismo e carcere in Italia, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2021; D. MILANI, A. NEGRI, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 23 del 2019, pp. 1-23.

rio speciale, ovvero che venga sottoposto, per motivi dovuti al comportamento all'interno dell'istituzione carceraria o a causa del reato commesso e della particolare posizione rivestita, alla sospensione delle normali regole di trattamento²⁷.

I regimi penitenziari diversificati sono stati introdotti nel 1986 dalla legge n. 663, c.d. "legge Gozzini", la quale, abrogando l'articolo 90 o.p., rubricato "esigenze di sicurezza", che prevedeva la facoltà per il Ministro di grazia e giustizia di sospendere le regole di trattamento, totalmente o parzialmente, in un istituto o in più istituti, qualora fossero ricorsi gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza²⁸, ha stabilito una duplice disciplina in tema di sicurezza

²⁷ I regimi penitenziari speciali sono due e cumulabili in quanto sono posti a tutela di esigenze diverse. Mentre il regime di sorveglianza particolare è volto a tutelare internamente l'istituto, il regime 41 *bis* è finalizzato ad una tutela esterna, impedendo a soggetti di rilievo, imputati o condannati per reati di matrice mafiosa o terroristica, di avere contatti con l'esterno o con altri detenuti, impedendo, quindi di continuare a impartire disposizioni di comando. Essendo cumulabili un soggetto sottoposto al 41 *bis* è possibile, se attua comportamenti idonei, che venga sottoposto in contemporanea alla sorveglianza particolare.

²⁸ L'abrogato art. 90 o.p. recitava:

Esigenze di sicurezza.

«Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza».

Sulla base di tale articolo, con il decreto interministeriale del 12 maggio 1977, denominato «per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari», vennero attribuite al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Ufficiale Superiore dei Carabinieri, il ruolo di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari e, su sua proposta, vennero create le prime carceri speciali. Sulla storia delle carceri moderne si rimanda a

interna degli istituti penitenziari, legiferando sia in merito al controllo del singolo detenuto “ribelle” mediante la disciplina dell’articolo 14 *bis* o.p., rubricato regime di sorveglianza particolare e indirizzato a quei soggetti «a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti»²⁹, sia in merito alla sospensione delle normali regole di trattamento per detenuti ed internati, all’interno di un istituto o in parte di esso quando ricorrano situazioni di rivolta generale, mediante la previsione dell’articolo 41 *bis* o.p. rubricato «situazioni di emergenza»³⁰. La nuova normativa, simile alla precedente in quanto applicabile «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza», trovava però una collocazione diversa, non venendo più allocata nelle «norme transitorie» della legge ma, bensì, nel corpo della stessa, in particolare al capo IV «Regime penitenziario» del titolo I, «Trattamento penitenziario». In concreto, proprio come nel caso dell’abrogato articolo, la nuova disposizione preve-

C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia. 1943-2007*, Editori Laterza, Bari, 2009, in particolare ai capitoli III e IV (pp. 58 ss.) che delineano gli avvenimenti dalla fine degli anni ’60 che hanno condotto dapprima alle carceri speciali e poi ai regimi speciali.

²⁹ Art. 14 *bis*, co. 1, o.p.

³⁰ Il primo comma dell’art. 41 o.p. recita: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

deva, per il Ministro della giustizia, la facoltà di sospendere, nell'istituto interessato o in parte di esso, le normali regole di trattamento per il tempo strettamente necessario alla cessazione della situazione di emergenza, ma, rispetto alla precedente, non creava delle "carceri speciali" il cui regolamento interno era lasciato ai singoli istituti e le assegnazioni compiute senza un controllo giurisdizionale ma normale, con regole tassative, i regimi speciali³¹.

4. *La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 14 bis o.p.*

Il primo dei due regimi speciali previsti dall'ordinamento penitenziario è il regime di sorveglianza particolare. Sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare tutti quei soggetti che per i comportamenti posti in essere sono considerati un pericolo per gli altri detenuti o per tutto l'istituto.

Si tratta di una condizione di restrizione disposta dall'amministrazione penitenziaria a seguito di un parere dato dal consiglio di disciplina integrato da altri due esperti

³¹ La particolare problematica connessa alle carceri speciali riguardava la modalità di assegnazione dei detenuti, la quale avveniva con totale discrezione dell'amministrazione carceraria per due motivi: nel caso in cui si trattava di un detenuto con una condotta particolarmente riottosa, ovvero un soggetto che aveva partecipato a rivolte, evasioni, posto in essere condotte violente, oppure nel caso in cui si tratta di un soggetto condannato per un reato particolarmente grave. Sulla scelta dell'amministrazione di assegnare un detenuto alle suddette carceri non era previsto nessun controllo da parte del giudice di sorveglianza.

*ex art. 80 o.p.*³² e al quale il detenuto può essere sottoposto per un periodo di massimo sei mesi, prorogabile anche più volte per un periodo di massimo tre mesi e che comporta le restrizioni strettamente necessarie per preservare l'ordine e la sicurezza del carcere. La normativa elenca, tassativamente, una serie di materie che le restrizioni non possono intaccare e tra queste compaiono le pratiche di culto. In via incidentale, però, le limitazioni possono riguardare il sopravvittuto. E' possibile che venga limitato l'utilizzo del fornello nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare e, pertanto, la possibilità di acquistare determinati generi alimentari che necessitano di cottura.

Rispetto alla disposizione prevista dall'articolo 41 *bis* o.p., le restrizioni per i soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 14 *bis* o.p. sono limitazioni da valutare caso e quindi ogni provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria si diversifica in base alle concrete necessità nel caso di specie, pertanto anche la modalità di attuazione del diritto a professare liberamente la fede religiosa all'interno degli istituti penitenziari, per i soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, sarà valutata in base al caso concreto e

³² Il consiglio di disciplina è l'autorità competente a deliberare le sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione e dal richiamo. È composto dal direttore, da un funzionario giuridico pedagogico e da un esperto delle professionalità previste all'art. 80 o.p. Il consiglio di disciplina integrato è, invece, un organo presieduto dal direttore del carcere e composto da un educatore e tre esperti previsti dall'art. 80 o.p., convocato al fine di dare un parere all'Amministrazione Penitenziaria, alla quale spetta la decisione finale, sull'applicazione o la non applicazione del regime di sorveglianza particolare.

alle prescrizioni previste da parte dell'Amministrazione penitenziaria³³.

5. *La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis o.p.*

Nella sua versione originale l'articolo 41 *bis* o.p. non è quella normativa oggetto di dibattiti e critiche conosciuta all'opinione pubblica, ma è la facoltà spettante al Ministro della giustizia di sospendere temporaneamente le regole di trattamento al fine di ripristinare le esigenze di sicurezza alle quali devono essere subordinate tutte le attività che si svolgono in carcere.

Normalmente, infatti, quando si parla dei limiti e delle sospensioni delle normali regole di trattamento che avvengono per i reclusi sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p., non ci si riferisce al primo comma dell'articolo ma ai commi successivi, i quali, introdotti a seguito delle stragi di mafia avvenute nel 1992, hanno previsto la facoltà mediante decreto, per il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, «di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di

³³ L'articolo 14 *bis* o.p. può essere considerato una norma penale in bianco, spetta, infatti, all'Amministrazione applicazione dei limiti al caso concreto, F. SALVI, *Il regime di sorveglianza particolare*, in *rassegnapenitenziaria.giustizia.it* (ultimo aggiornamento 15.06.24), pp. 149-163, in particolare p.154.

tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza», puntualizzando, sempre al secondo comma, che la sospensione delle normali regole di trattamento devono avere ad oggetto unicamente le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione o con il gruppo di appartenenza.

L'articolo, che ha subito molte modifiche nel corso del tempo, prevede, poi, numerosi altri commi, che in questa specifica trattazione è superfluo affrontare, volti a regolamentare tassativamente sia la modalità di applicazione e di proroga del regime, sia lo specifico sistema di attuazione delle misure di elevata sicurezza interna ed esterna previste per isolare i soggetti sottoposti al regime suddetto, tra cui è opportuno richiamare la limitazione dei colloqui con i familiari, quantificabili in uno al mese, e la modalità di tali colloqui, che devono essere svolti in stanze con strumenti idonei ad impedire il passaggio di oggetti, la limitazione di somme, beni e oggetti ricevibili dall'esterno, al fine di impedire la creazione di situazioni di predominanza tra i vari soggetti reclusi, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per impedire le comunicazioni strumentali con gli associati e i familiari in altri istituti o in stato di libertà, la possibilità di permanere all'esterno per massimo due ore al giorno e con un gruppo di compagni, quantificabile nel massimo a quattro persone, determinati dal diret-

tore dell'istituto tenuto conto della necessità di limitare gli incontri tra i vertici della medesima famiglia o con i gruppi rivali della stessa, della zona geografica della consorteria di appartenenza, oltre che delle specificità del singolo detenuto che si evincono dallo studio del fascicolo³⁴.

Queste previsioni tassative, in concreto, garantiscono ai detenuti ristretti di conoscere in via preventiva i propri diritti e di evitare quelle situazioni di discrezionalità che si erano venute a creare quando erano in vigore le carceri spe-

³⁴ Al fine di effettuare un'analisi del regime speciale di cui all'art. 41 *bis* o.p. si richiamano S. ARDITA, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè editore, Milano, 2007; P. MOROSINI, *L'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: genesi e sviluppo di un regime detentivo differenziato*, in *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, a cura di P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ, Giuffrè Francis Leffevre, Varese, 2020; A. P. DELLA BELLA, *Il "Carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Giuffrè editore, Milano, 2016; E. CATALDO, *Il regime del 41 bis e la rieducazione penitenziaria*, Aracne, Roma, 2023. Inoltre, al fine di avere una panoramica sui soggetti ad oggi sottoposti al regime si richiamano i rapporti: rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sul regime speciale ex articolo 41-*bis* co. 2 dell'ordinamento penitenziario, reperibile online www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021 (ultimo accesso 8.06.2024); della Commissione Straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani reperibile su <https://archiviopenale.it/rapporto-della-commissione-diritti-umani-sul-regime-detentivo-speciale-41-bis/contenuti/5864> (ultimo accesso 8.06.2024) e di Antigone, in particolare la parte relativa al 41 *bis* e Alta sicurezza presente nel XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, reperibile su www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/41-bis-e-alta-sicurezza (ultimo accesso 8.06.2024).

In ultimo, per un'analisi normativa si rimanda, oltre che all'art. 41 *bis* o.p. anche alla circolare DAP n. 3676/6126 del 2017 ad oggetto l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* o.p. e reperibile online al sito www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/65a6bd77ab4c90f8fc6ef8c80e256a05.pdf (ultimo accesso 8.06.2024).

ciali, pertanto il regime 41 *bis*, seppur restrittivo e limitante in molti aspetti, sorge a strumento di tutela per gli stessi detenuti i quali sono sottoposti, tutti, alle medesime regole che hanno modo di conoscere perché previste dall'articolo dell'ordinamento penitenziario e dalla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017.

Occorre ora comprendere se la sospensione delle normali regole di trattamento prevista per i reclusi al presente regime, che si rammenta devono avere ad oggetto unicamente le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione o con il gruppo di appartenenza, possono riguardare anche l'assistenza spirituale oppure se, tale assistenza, è garantita ai detenuti sottoposti al regime speciale, con le idonee forme volte a garantire le esigenze di ordine e di sicurezza sia interno che esterno³⁵.

Sul punto è necessario richiamare la circolare del 2017, già citata, riguardante l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41 *bis* o.p. In particolare, è proprio il penultimo articolo, l'articolo 36, ad avere ad oggetto l'assistenza spirituale per i soggetti detenuti e stabilisce che:

La religione è uno degli elementi attraverso i quali si svolge il trattamento del detenuto/internato. Negli istituti penitenziari è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. È quindi necessa-

³⁵ In merito alla tutela della libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p. si richiama a R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, cit., 54-61.

rio consentire ai detenuti/internati la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa, secondo le modalità di seguito esposte.

La funzione verrà ordinariamente celebrata nell'ambito della sezione detentiva. La celebrazione dovrà avvenire per ogni gruppo di socialità. Ove ciò non fosse possibile i detenuti/internati che intendano partecipare saranno fatti uscire dalle camere di assegnazione permanendo comunque nella zona adiacente. In ogni caso, non dovrà verificarsi alcun tipo di contatto tra detenuti/internati, salva la partecipazione corale al rito religioso.

Saranno inoltre messi in atto, tutti gli accorgimenti volti a scongiurare eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. A tal fine dovrà essere esercitato un costante specifico controllo affinché la partecipazione alla funzione religiosa non sia strumentalizzata quale occasione di contatto con altri detenuti/internati, altrimenti non consentita.

Qualora il personale di sorveglianza noti comportamenti o atteggiamenti dei detenuti/internati che manifestino un fine diverso da quello della partecipazione alla funzione, dovrà in qualsiasi momento allontanare il soggetto e disporre il rientro in cella. In occasione di eccezionali festività – previa informativa e nulla osta della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento – la messa potrà essere celebrata nella cappella dell'istituto, sempreché siano assicurate le citate separazioni e che, in base alla conformazione della struttura, lo spostamento dei detenuti/internati non comporti pericoli per l'ordine e la sicurezza.

Per i detenuti/internati appartenenti a religione diverse dalla cattolica sarà garantita su loro richiesta l'assistenza dei ministri del proprio culto accreditati presso gli Organi competenti. Le relative istanze saranno portate all'attenzione della Direzione Centrale dei Detenuti e del Trattamento per i successivi adempimenti.

La religione è tra gli elementi del trattamento previsti anche per i soggetti sottoposti al regime speciale, i quali, oltre a poter partecipare alle celebrazioni religiose posso-

no, sempre con limitazioni dovute dalla particolare finalità dell'isolamento, lavorare all'interno della propria sezione ed iscriversi come privatisti ai corsi scolastici. Ma, proprio come avviene nel regime ordinario, anche per i detenuti sottoposti al 41 *bis*, nel concreto, si applica un doppio binario di tutela. Se, infatti, è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico, per gli appartenenti a religioni diverse viene garantita la celebrazione e l'assistenza spirituale dei ministri del proprio culto, se accreditati presso gli organi competenti, e su istanza del detenuto.

È fondamentale evidenziare che la partecipazione ai riti religiosi deve avvenire nel rispetto delle regole speciali del regime e, come più volte ribadito dalla norma, dovrà essere effettuata esclusivamente all'interno del gruppo di socialità di appartenenza. Nel caso in cui non sia possibile prevedere allocazioni in sezioni esclusive per ciascun gruppo di socialità o si verificano richieste di partecipazione solo da parte di alcuni carcerati, la celebrazione potrà avvenire anche mediante lo spostamento in sale adiacenti alla sezione. Tra gli scenari principali che si possono verificare, occorre citarne due: a) se la sezione ospita più gruppi di socialità si terranno celebrazioni religiose distinte per ciascun gruppo; b) se non tutti i detenuti sono interessati alla celebrazione religiosa, solo coloro che lo desiderano potranno recarsi all'interno della stanza dove si svolge il rito, sempre nel rispetto del gruppo di appartenenza. Non è, infatti, possibile unire due gruppi, anche se in ognuno di essi vi è un solo membro interessato alla celebrazione, pertanto saranno previsti riti distinti, celebrati anche per un solo partecipante. Solo in caso di festività e con apposita autorizzazione il rito po-

trà svolgersi nella cappella dell'istituto, purché sia garantita l'assenza di comunicazioni non consentite. L'incontro sarà limitato alla partecipazione collettiva al rito religioso, con l'adozione di tutte le misure necessarie a scongiurare rischi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Nel rispetto di tale ottica, il legislatore regola, all'interno della circolare, l'obbligo di effettuare un costante e specifico controllo volto ad evitare che la partecipazione alla funzione religiosa possa essere strumentalizzata per contatti non consentiti e prevede la possibilità di allontanare eventuali soggetti che attuino comportamenti e/o atteggiamenti che evidenziano finalità diverse da quello della partecipazione al rito religioso. Tale previsione viene giustificata in considerazione del particolare regime e delle personalità dei soggetti ivi sottoposti, caratterizzati da uno spiccato spessore criminale e, pertanto, in grado di strumentalizzare la cerimonia religiosa per finalità diverse da quelle unicamente spirituali. Spesso, infatti, la religione viene utilizzata dagli appartenenti ad associazioni criminali e terroristiche per finalità diverse rispetto a quelle meramente connesse alla fede³⁶.

³⁶ Oltre al sempre più evidente legame tra religione e terrorismo, non si deve sottovalutare il rapporto che è da sempre intercorso tra la materia religiosa e le mafie. Gli appartenenti alle consorterie mafiose hanno spesso utilizzato l'elemento religioso per ottenere maggiore rilevanza e giustificazione per le loro azioni criminali. Questo è avvenuto all'esterno del carcere, attraverso comportamenti come la conduzione di processioni, la conservazione presso le proprie dimore di statue sacre o, quando previsto dalla consorteria di appartenenza, il rito di iniziazione legato a immagini religiose, ma potrebbe avvenire anche all'interno del carcere. Pertanto, è necessario controllare l'effettivo utilizzo della religione anche all'interno degli istituti penitenziari. Nonostante, infatti, gli ultimi tre pontefici abbiano condannato duramente la mafia, prevedendo la scomunica per gli associati e rifiutandosi di svolgere funerali pubblici per loro,

Sempre per tale motivazione, diventa più importante l'obbligo di accreditamento dei ministri di culto diversi da quelli cattolici presso gli organi competenti. Infatti, come già evidenziato, mentre il cappellano del carcere è un dipendente dell'amministrazione penitenziaria, l'accesso degli altri ministri di culto viene effettuato su istanza del detenuto e possono accedere solamente i ministri accreditati. Tale precisazione sembrerebbe superflua in quanto anche per i ministri di culto che esercitano il loro mandato negli altri circuiti è necessaria tale autorizzazione, ma non lo è in quanto, come già evidenziato, spesso può accadere che, in mancanza di ministri di culto presenti nelle liste, si ricorra all'accesso di volontari *ex art. 17. o.p.*, soprattutto per quanto attiene la religione islamica e tale prassi non può attuarsi per i detenuti sottoposti al regime speciale. Al momento la mancanza di Ministri di culto islamici non sembrerebbe essere un problema per i detenuti sottoposti al regime speciale; tuttavia, non è possibile escludere che in futuro, con l'aumento delle mafie estere e dei reati connessi al terrorismo di matrice religiosa, tale problematica non ven-

ad esempio, al boss di Cosa Nostra Totò Riina (si veda G. G. Vecchi, *Niente funerali per Totò Riina. Un sacerdote potrà dire una preghiera e una benedizione*, in *Corriere della Sera*, 17 novembre 2017, reperibile in www.corriere.it/cronache/17_novembre_17/niente-funerale-il-boss-familiari-scelta-dove-seppellirlo-33138402-cb74-11e7-8d18-939169878a8f.shtml, ultima consultazione 15.06.24), l'assistenza religiosa per i detenuti condannati per reati di mafia è sempre stata garantita all'interno delle carceri. In merito alla scomunica per soggetti appartenenti a consorterie mafiose si rimanda a A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e di Sicilia*, Luigi Pellegrini editore, Co-senza, 2016 e V. BERTOLONE, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2018.

ga a configurare anche per coloro i quali sono sottoposti al regime speciale.

Per comprendere come nel concreto viene attuato il diritto ad esercitare la propria fede religiosa per i detenuti ristretti al regime speciale, è opportuno analizzare alcune sentenze, internazionali e nazionali, redatte a seguito di reclami proposti dagli stessi.

La principale pronuncia sulla tematica proviene dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e risale al 13 novembre 2007³⁷. Il ricorso, presentato da Francesco Schiavone, recluso in regime di 41 *bis* presso il carcere di Viterbo, adduceva la violazione degli artt. 3, 8, 9, 13 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Francesco Schiavone, affermando, in via preliminare, di essere stato detenuto all’interno di una sezione del carcere creata inizialmente solo per lui e, successivamente, condivisa con altri due detenuti, lamentava, tra l’altro, di non poter professare la sua religione e, quindi, la violazione dell’art. 9 CEDU.

In particolare, il Sig. Schiavone affermava di essere stato oggetto di alcune “restrizioni aggiuntive” tra cui il divieto di assistere agli uffici religiosi. Ma, come già evidenziato nella parte introduttiva del presente contributo, l’articolo 9 della CEDU, pur stabilendo il diritto di libertà religiosa per ogni individuo, prevede al comma secondo, la possibilità di stabilire per legge restrizioni che «costituiscono misu-

³⁷ È possibile reperire il testo integrale della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 13 novembre 2007 – Ricorso n. 65039/01 – Schiavone c/Italia online al sito www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=0_8_1_4&contentId=SDU146961&previousPage=mg_1_20 (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

re necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

Pertanto, a seguito dell'istruttoria e dell'acquisizione delle note DAP, emerse che i detenuti sottoposti al regime 41 *bis*, pur essendo oggetto di restrizioni aggiuntive previste dai decreti ministeriali, non hanno nessun limite in merito alla libertà di culto. Inoltre, la lagnanza rilevata dal Sig. Schiavone non veniva supportata dalle dimostrazioni «di aver voluto assistere ad uffici religiosi e di esserne stato impedito», pertanto venne dichiarata l'infondatezza del ricorso.

Sempre sul medesimo tema, ovvero l'accesso alle pratiche religiose per i detenuti sottoposti al regime 41 *bis* reclusi nelle c.d. aree riservate si è pronunciato l'Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 26 maggio 2010, nel quale ha respinto il ricorso del Sig. G., che lamentava, tra le altre cose, di non poter esercitare il culto cattolico «in quanto nella sezione di appartenenza manca di una cappella in cui raccogliersi in preghiera e assistere alla messa, che viene svolta in corridoio e che il detenuto sente dalla cella chiusa». A tale doglianza la Direzione confermava che «per i detenuti allocati nelle c.d. aree riservate, è stata predisposta specifica sala situata al piano terra, ove gli stessi possono recarsi per assistere alla celebrazione della messa, a rotazione». Pertanto, il giudice adito nel respingere il ricorso affermava che «la modalità di officiare il culto appare rispettoso della sensibilità religiosa dei detenu-

ti, in quanto avviene in un luogo a ciò adibito e alla loro diretta presenza»³⁸.

Successive pronunce sono state emanate sulla tematica dei detenuti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

Tra le principali è opportuno citare quella della Suprema Corte di Cassazione n. 20979 del 2011, dove il Supremo Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso proposto da un detenuto recluso presso la Casa Circondariale di Cuneo, il quale, appartenente alla religione dei testimoni di Geova aveva richiesto di poter studiare la Bibbia con il suo ministro di culto. Il Magistrato di sorveglianza competente aveva rigettato tale richiesta adducendo che

la libertà riconosciuta dall'art. 26 ord. penit. ai detenuti e agli internati di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto non implicava che lo studio dei testi biblici dovesse necessariamente e sistematicamente avvenire alla presenza di un ministro del culto di appartenenza, come chiesto dal ricorrente.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, nell'annullare l'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Magistrato competente ha precisato che

Detta motivazione appare insufficiente, ritenendosi altresì necessario che venga approfondito il ruolo che svolge, nell'ambito del culto praticato dai testimoni di Geova, lo studio della Bibbia

³⁸ È possibile rinvenire un estratto dell'ordinanza in *Diritto e Religioni*, parte II, giurisprudenza e legislazione penale, anno VI, n. 1/2011, pp. 583-584.

e che venga inoltre accertato se, nell'ambito dell'anzidetto culto, siano prescritte specifiche modalità per lo studio della bibbia, tali da richiedere la presenza necessaria del ministro di quel culto. [...]

Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia – almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario³⁹.

Più recenti sono, invece, le sentenze pronunciate dalla Cassazione Penale, Sez. I, del 7 ottobre 2013 n. 41474, dove la Corte si pronuncia su un doppio ricorso presentato da un soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara, al regime di cui all'art. 41 *bis*, il quale lamentava il mancato ingresso di un Maestro Buddista Zen e la mancata somministrazione di cibo vegetariano⁴⁰.

³⁹ È possibile reperire il testo della sentenza Cassazione penale, sez. III, sentenza 25/05/2011 n° 20979 online www.altalex.com/documents/news/2011/11/02/detenuto-testimone-di-geova-puo-studiare-la-bibbia-col-ministro-del-culto (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

⁴⁰ Si deve evidenziare che nonostante l'obbligo per l'amministrazione di fornire il vitto conforme al proprio credo religioso, per quanto attiene la spesa privata dei singoli detenuti, a seguito della sentenza della Cass. Pen., Sez. I, 08.08.2022, n. 30786 è stata estesa la possibilità anche per i detenuti sottoposti al regime speciale che ne facciano richiesta, di accedere al modello allargato per l'acquisto dei generi alimentari e all'utilizzo del fornello senza fasce orarie; pertanto, garantendo anche ai detenuti sottoposti al regime speciale la possibilità di cucinare in camera alimenti nel rispetto del proprio credo religioso.

Il magistrato di sorveglianza, nel caso di specie, non decideva sul merito, informando il ricorrente solamente sulle procedure di rito, stabilendo che

acquisite informazioni dalla direzione del carcere valutate come esaustive, senza procedere con le garanzie e con le forme di cui all'art. 14 *ter* Ord. Pen. sul presupposto che il reclamo proposto dal R. “non attingesse diritti costituzionalmente garantiti sul difetto di tutela”, in esito al reclamo: con riferimento al mancato accesso del maestro buddista Zen, comunicava al detenuto il contenuto dell'informativa della direzione, secondo cui la questione andava “affrontata con modalità tecniche” che non dipendevano dal Magistrato di sorveglianza e neppure, “semplicemente”, dalla Direzione dell'Istituto; con riferimento alla mancata somministrazione di vitto vegetariano, disponeva che venisse data comunicazione al detenuto di una propria precedente ordinanza in data 15 novembre 2012, deliberata su reclamo di altro detenuto in tema di somministrazione del vitto in istituto, nella quale, tra l'altro, si consigliava la direzione ad adottare tutte le misure possibili affinché venisse sempre garantita la somministrazione del vitto in termini adeguati, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, valutando, se del caso, anche l'opportunità di un cambiamento dell'impresa fornitrice del servizio.

E, pertanto, alla luce di tale mancata pronuncia, la Corte di Cassazione provvedeva ad annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, ritrasmettendo gli atti al Magistrato competente⁴¹.

⁴¹ È possibile reperire il testo della sentenza Cass. Pen., Sez. I, ud. 25 settembre 2013 (dep. 7 ottobre 2013), n. 41474 online archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1389709623Cass.pdf (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

Dunque, in virtù delle sentenze citate è evidente come venga garantito, anche per i detenuti sottoposti a regimi restrittivi, il diritto a professare la propria fede religiosa all'interno degli istituti di assegnazione, seppure con dei limiti delineati dalla natura del regime di sottoposizione, stabilendo, pertanto, l'importanza data dall'ordinamento italiano al diritto fondamentale di professare liberamente la propria fede religiosa.